

STATUTO SCUOLA EDILE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Art. 1

Costituzione

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituito l'Ente Scuola Edile per l'Industria Edilizia ed Affini della provincia di Cagliari.

L'Ente non ha scopo di lucro.

L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra A.N.C.E. e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) nonché la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali della Provincia di Cagliari e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL della provincia Cagliari.

Art. 2




Partecipazione al sistema formativo edile

L'Ente fa parte del sistema formativo nazionale paritetico di categoria coordinato dal Formedil nazionale e dalle sue articolazioni regionali secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.

Art. 3

Scopi statutari

L'Ente ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di: iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua; qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all'infortunistica e all'igiene del lavoro secondo quanto previsto dai decreti legislativi n. 626/94 e n. 494/96 e successive modificazioni e integrazioni.



Pagi

In particolare le attività di formazione saranno rivolte a:

- a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari e giovani soggetti all'obbligo formativo di cui alla L.144/99 art.68;
- b) giovani neo diplomati e neo laureati;
- c) giovani titolari di contratti di apprendistato (istruzione complementare) o formazione-lavoro (formazione teorica);
- d) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese;
- e) manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
- f) lavoratori in mobilità.

L'Ente in collaborazione e coordinamento con i Comitati territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1 nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Associazioni territoriali medesime, tale formazione si rivolge a:

- a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione lavoro;
- c) tecnici, capisquadra, capicantieri e preposti;
- d) lavoratori occupati;
- e) tecnici dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
- f) coordinatori per la sicurezza.

Laddove l'Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo dell'Ente medesimo - ad altro Ente Scuola di cui al contratto collettivo nazionale di settore o ad altri organismi appropriati.

L'Ente Scuola potrà estendere le proprie funzioni ad altre Province della regione Sardegna, su conforme decisione delle competenti Associazioni Imprenditoriali e Sindacali Territoriali di categoria. L'Ente può sviluppare, anche attraverso Organismi all'uopo costituiti, ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.


L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti del Formedil nazionale e delle sue articolazioni regionali.

Art. 4

Sede e durata

L'Ente ha sede in Selargius, Zona Quadrifoglio - Inhesto S.S.554.

La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.



Handwritten signatures of several individuals, likely representing the board or management of the Ente.

Art. 5

Rappresentanza legale

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

- a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della Provincia di Cagliari ad esse aderenti;
- b) interessi attivi sui proventi;
- c) dalle sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
- d) somme riscosse per lasciti, donazioni, erogazioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
- e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali, comunitari e internazionali.

Art. 7

Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Ente è costituito:


- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti lasciti donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell'Ente;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previa le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

Art. 8

Consiglio di amministrazione

a) Composizione

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto di 6 membri nominati rispettivamente:



- n. 3 dalla Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali della provincia di Cagliari aderente all'Ance;

- n. 3 dalle Organizzazioni dei lavoratori edili ed affini della provincia di Cagliari di cui all'art. 1.

In caso di assenza o impedimenti, i Consiglieri di cui sopra potranno farsi sostituire da membri supplenti preventivamente designati dalle rispettive organizzazioni territoriali.

In ogni caso di necessità i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati dalle Associazioni nazionali rispettive.

Uno fra i membri nominati dalla Sezione territoriale dei datori di lavoro aderente all'Ance assumerà la funzione di Presidente, su designazione della Sezione territoriale medesima.

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

b) Durata dell'incarico

Il consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

E' però data facoltà alle Associazioni imprenditoriali e sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio. Il Comitato di Presidenza segnala all'Organizzazione designante il caso dei membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipino alle sedute.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche sono gratuite.

d) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:

d1) amministrare i proventi di cui all'art.6 ed il patrimonio di cui all'art. 7, il contributo per la formazione professionale della provincia di Cagliari ed il patrimonio dell'Ente;

d2) provvedere alla predisposizione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite dell'Ente;

d3) curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente statuto;

d4) curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti e dagli accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1;

d5) accordare pegni, comodati ed ipoteche, mutare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari e censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili;

d6) promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;

d7) stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l'organigramma e l'organico del personale; assumere e licenziare il personale dell'Ente;

d8) approvare, su proposta del Comitato di Presidenza il piano generale dell'attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio; sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al Formedil nazionale e regionale e alle parti sociali nazionale di cui all'art. 1

d9) compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgono a raggiungere i fini istituzionali;

e) Convocazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente o dal Vicepresidente o da almeno 2 membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi per raccomandata a.r. o via fax almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore dell'Ente.

f) Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro effettivo ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vice Presidente.

Art. 9

Presidente


Il Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall'art. 8 lett. b).

Spetta al Presidente di :

a) rappresentare l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale.

b) sovrintendere all'applicazione del presente statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze.

Il Presidente può delegare per iscritto le funzioni in parte, o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalla Sezione Costruttori Edili.



Handwritten signatures of the President and other council members.

Art. 10

Vicepresidente

Il Vicepresidente dura in carica un triennio, salvo quanto previsto dall'art. 8, lett. b).
Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
Il Vicepresidente può delegare per iscritto le sue funzioni in parte, o integralmente in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Art. 11

Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.
Spetta al Comitato di Presidenza dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto.

Art. 12

Collegio dei Sindaci Revisori

a) Composizione

Il Collegio dei Sindaci revisori è composto di tre membri effettivi designati rispettivamente: uno dalla Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali della Provincia di Cagliari, uno dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori in accordo tra loro ed il terzo che presiede il Collegio di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1.

I membri del Collegio Sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri collegiati o nell'albo dei revisori contabili oppure nell'albo dei dottori commercialisti.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o nell'albo dei revisori contabili.


In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

b) Compensi

Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

c) Durata

I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.



Handwritten signatures of the board members, including the President and Vice President, and the members of the Board of Directors.

d) Attribuzioni

I Sindaci revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli art. 2.403, 2.404 e 2.407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il collegio dei Sindaci Revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I sindaci Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.

Art. 13

Direttore dell'Ente

Il Direttore è nominato, sulla base di criteri di professionalità e competenza, dal Consiglio di Amministrazione che lo rimuove dall'incarico in caso di inadempimento dei compiti sotto descritti e/o del venire meno del rapporto fiduciario.

Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente è responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo inoltre i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di Presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; in particolare:

a) predisporre, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente;


b) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di Amministrazione;

c) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Consiglio di Amministrazione;

d) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;

e) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza relazioni con Enti pubblici e privati, con il Formedil nazionale e i Formedil regionali.

Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.



Art. 14

Personale dell'Ente

L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione improntata esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale dell'Ente Scuola deve essere assicurato un trattamento conforme al vigente contratto collettivo di lavoro della formazione professionale.

Il Consiglio di Amministrazione doterà l'Ente di apposito Regolamento interno che stabilisca ruoli e funzioni del personale e aspetti organizzativi.

Art. 15

Amministrazione

L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di Amministrazione.

I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Esercizi


L'esercizio finanziario dell'Ente Scuola ha decorrenza dal 1 ottobre di ciascun anno e termine al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla predisposizione del bilancio consuntivo, in conformità alle norme contrattuali, da approvarsi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.

Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle Associazioni nazionali di cui all'art. 1.

Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema unico adottato delle parti nazionali e accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei Sindaci Revisori, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione per



le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 8, nonché al Formedil nazionale e al Formedil regionale.

Nel periodo intercorrente tra il primo ottobre di ogni anno e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico-finanziaria dell'ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Art. 17

Liquidazione

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1 su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali, sentito il parere del Formedil nazionale e regionale.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorso n. 1 mese dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.

Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Art. 18

Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni Territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1 sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e del Formedil nazionale e regionale.

09 LUG. 2001

